

Codice A1714A

D.D. 1 ottobre 2026, n. 933

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD02 - Azione C «Investimenti irrigui». Bando SRD02C/3/2026. Attuazione della D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026: integrazione, sotto condizione sospensiva, della dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00, per una dotazione complessiva di euro 3.571.686,00. Modifica dei punti A.5 «Dotazione finan



ATTO DD 933/A1714A/2026

DEL 01/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD02 - Azione C «Investimenti irrigui». Bando SRD02C/3/2026. Attuazione della D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026: integrazione, sotto condizione sospensiva, della dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00, per una dotazione complessiva di euro 3.571.686,00. Modifica dei punti A.5 «Dotazione finanziaria» e B.6.4, lettera A), delle istruzioni operative approvate con D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026, in materia di documentazione attestante la cantierabilità.

Premesso che:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relativamente, tra l'altro, alla modifica ed alla revisione dei piani strategici della PAC;
- il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2021/2115 in relazione alle procedure di modifica dei piani strategici della PAC;
- il regolamento delegato (UE) 2026/174 della Commissione del 21 gennaio 2026 integra il regolamento (UE) 2021/2115 con riguardo alle procedure ed ai termini per la presentazione delle richieste di modifiche strategiche e delle notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è operativo dal 1° gennaio 2023 e, per

quanto riguarda lo sviluppo rurale, comprende le schede recanti gli elementi stabiliti a livello regionale per gli interventi attivabili dalle Regioni e Province autonome;

- il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte è stato adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 ed è stato da ultimo riadottato con D.G.R. n. 6-2503 del 4 maggio 2026;

- l'Intervento SRD02, Azione C «Investimenti irrigui», concorre, in particolare, agli obiettivi specifici della PAC relativi alla competitività delle aziende agricole, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica.

Visti:

- gli articoli 89 e 91 del regolamento (UE) 2021/2115, concernenti rispettivamente la dotazione per lo sviluppo rurale e il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale per le Regioni sviluppate;

- l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 228 del 12 ottobre 2022, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027;

- l'articolo 1, commi da 559 a 562, della legge n. 207/2024, recante disposizioni finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea e alla riallocazione dei finanziamenti nazionali integrativi dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022 nell'ambito del PSP 2023-2027.

Richiamato che:

- il sistema di governance del PSP 2023-2027 individua nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'Autorità di Gestione Nazionale e, per il CSR Piemonte, nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'Autorità di Gestione Regionale;

- la gestione operativa dei flussi finanziari e l'erogazione degli aiuti del CSR 2023-2027 Piemonte competono all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), organismo pagatore regionale;

- i predetti aiuti del CSR 2023-2027 sono cofinanziati dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione: la quota comunitaria è pari al 40,70 per cento della spesa pubblica cofinanziata; la quota statale è pari al 41,51 per cento e la quota regionale è pari al 17,79 per cento;

- con D.G.R. n. 6-2188 del 2 febbraio 2026 sono stati allocati sul CSR 2023-2027 ulteriori finanziamenti integrativi residuati dal PSR 2014-2022 e, in particolare, euro 45.748.863,00, di cui euro 13.724.658,90 di quota regionale, derivanti dalla modifica dei tassi di cofinanziamento del PSR 2014-2022, approvata con decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 5 marzo 2025.

Dato atto che la predetta quota regionale, pari ad euro 13.724.658,90, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 1291/2022 sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, assunto con determinazione dirigenziale n. 556/A1700A del 29 giugno 2021, ed è stata liquidata e trasferita ad ARPEA con l'atto contabile di liquidazione n. 2022/3088/ALG e l'ordinativo di pagamento n. 2022/25145.

Richiamata la D.G.R. n. 7-2874 del 27 luglio 2026, che ha approvato gli indirizzi operativi per l'attivazione del bando SRD02C/3/2026 dell'Intervento SRD02, Azione C «Investimenti irrigui», con una dotazione finanziaria di euro 571.686,00 quale spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 101.702,94 di quota regionale già liquidata e trasferita ad ARPEA, e che, al paragrafo A.4 del relativo Allegato A, ha previsto la possibilità di integrare la dotazione, previa deliberazione della Giunta regionale, con euro 3.000.000,00 derivanti dalla modifica finanziaria inserita nell'Emendamento 7 al PSP.

Vista la D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026, con la quale:

- sono stati approvati, in attuazione della D.G.R. n. 7-2874 del 27 luglio 2026, il bando SRD02C/3/2026 e le relative disposizioni attuative, contenuti nell'Allegato 1 alla determinazione medesima;

- è stato stabilito che la data di apertura del bando coincide con il giorno di pubblicazione della determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno mediante il sistema informatico è fissato alle ore 23:59:59 del 30 ottobre 2026, pena la non ricevibilità della domanda;
- è stata determinata una dotazione finanziaria iniziale di euro 571.686,00 di spesa pubblica cofinanziata, suscettibile di integrazione, previa deliberazione della Giunta regionale, con le risorse dell'Emendamento 7 e con ulteriori minori risorse accertate sui bandi SRD02C/1/2023 e SRD02C/2/2024;
- è stato previsto che l'eventuale integrazione della dotazione finanziaria comporti l'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della graduatoria definitiva secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Quanto all'integrazione della dotazione finanziaria:

Dato atto che il punto A.5 «Dotazione finanziaria» delle istruzioni operative prevede che l'integrazione con le risorse dell'Emendamento 7, fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00, operi esclusivamente a seguito dell'adozione della relativa deliberazione della Giunta regionale e del conseguente provvedimento del Settore competente.

Preso atto che l'Emendamento 7 al PSP 2023-2027, trasmesso ufficialmente dal MASAF alla Commissione europea il 20 maggio 2026 con nota prot. n. 240247, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2026)4735 del 10 luglio 2026 e assegna all'Intervento SRD02, Azione C «Investimenti irrigui», euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi derivanti dai residui del PSR 2014-2022 connessi alla modifica dei tassi di cofinanziamento, denominati «top up 70-30». Preso atto che, con nota prot. n. 360387 del 23 luglio 2026, il MASAF ha comunicato che, salvo diverso avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), le Autorità di Gestione sono autorizzate, ciascuna per la propria quota parte, ad assumere ulteriori impegni nei confronti dei beneficiari fino a concorrenza dell'intero ammontare delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 561 e 562, della legge n. 207/2024.

Dato atto che, con nota prot. n. 00016747 del 28 luglio 2026, il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione del CSR Piemonte:

- ha assegnato all'Intervento SRD02, Azione C «Investimenti irrigui», euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi «top up 70-30»;
- ha autorizzato, in considerazione dell'urgenza connessa al cronoprogramma dei bandi CSR, la procedibilità sotto condizione per l'assunzione di impegni giuridici verso i beneficiari, fermo restando che i pagamenti potranno essere effettuati soltanto dopo il favorevole riscontro del MEF;
- ha prescritto l'inserimento, nei provvedimenti adottati sotto condizione, di un espresso richiamo alla nota stessa.

Vista la D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026, con la quale, tra l'altro:

- è stata incrementata la dotazione finanziaria del bando SRD02C/3/2026 di ulteriori euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi «top up 70-30», portandola da euro 571.686,00 ad euro 3.571.686,00;
- è stato disposto che l'integrazione finanziaria e il relativo utilizzo siano approvati sotto condizione sospensiva, nelle more del formale ed esplicito riscontro del MEF;
- è stato stabilito che gli atti di ammissione a finanziamento a valere sulla quota integrativa riportino espressamente la condizione sospensiva e che l'efficacia delle concessioni, dei conseguenti impegni giuridici e dei pagamenti da parte di ARPEA resti subordinata al favorevole riscontro ministeriale e allo scioglimento della condizione;
- è stato sostituito il paragrafo A.4 «Dotazione finanziaria» dell'Allegato A alla D.G.R. n. 7-2874 del 27 luglio 2026, lasciando invariati gli altri indirizzi operativi e criteri già approvati;
- è stato dato atto che i predetti euro 3.000.000,00 sono costituiti da euro 2.100.000,00 di quota statale e da euro 900.000,00 di quota regionale, quest'ultima già coperta, liquidata e trasferita ad ARPEA;
- è stata demandata al Settore A1714A l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della

deliberazione.

Dato atto che la composizione finanziaria complessiva del bando risulta pari ad euro 232.676,20 di quota comunitaria, euro 2.337.306,86 di quota statale ed euro 1.001.702,94 di quota regionale, per un totale di euro 3.571.686,00, dei quali euro 571.686,00 di fondi cofinanziati ed euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi, fermo restando il distinto regime finanziario delle due componenti.

Considerato che l'integrazione interviene durante il periodo di apertura del bando e prima della formazione della graduatoria preliminare, sicché le risorse integrative devono essere considerate già nella formazione delle graduatorie preliminare e definitiva, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione complessiva, mentre l'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande resta riferito alle eventuali integrazioni successive alla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva.

Quanto alla documentazione attestante la cantierabilità:

Dato atto che per la formazione delle graduatorie trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale nella consultazione scritta attivata il 27 marzo 2024, i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. n. 308/A1705B/2024 del 18 aprile 2024.

Dato atto che il criterio relativo alla cantierabilità, come declinato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 7-2874 del 27 luglio 2026, premia il possesso, prima della presentazione della domanda di sostegno, di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per realizzare e gestire il progetto di investimento, e che la presente determinazione non modifica né il criterio né il relativo punteggio, ma disciplina esclusivamente le modalità con le quali il richiedente comprova la sussistenza di tale condizione e le modalità della relativa verifica istruttoria.

Dato atto che il punto B.6.4, lettera A), delle istruzioni operative:

- attribuisce 15 punti alla cantierabilità, subordinandoli al possesso, prima della presentazione della domanda, di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per realizzare e gestire il progetto di investimento;
- per gli investimenti che contemplano opere o lavori edili richiede l'allegazione di tutti i titoli, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o gli altri atti necessari;
- nel caso in cui le opere o i lavori non siano soggetti al rilascio di autorizzazioni espresse o di altri atti comunque necessari, richiede un parere preventivo del Comune che attesti il regime edilizio applicabile;
- per gli investimenti riguardanti esclusivamente macchine o attrezzature irrigue mobili, prive di opere fisse, non richiede titoli edilizi o urbanistici né il parere preventivo comunale, ma la specifica motivazione del progettista nella relazione tecnica;
- non disciplina l'ipotesi in cui il richiedente abbia tempestivamente richiesto il parere al Comune ma non ne disponga alla data di presentazione della domanda per cause non imputabili alla propria condotta.

Dato atto che il paragrafo 3 dell'Allegato H.2 delle istruzioni operative disciplina la documentazione da allegare alla domanda di pagamento per i soli interventi per i quali sia stato prodotto un parere preventivo comunale.

Richiamato che il parere preventivo comunale è stato introdotto a partire dal bando SRD02C/2/2024 per consentire al Settore istruttore la verifica del regime edilizio applicabile all'intervento e per portare a conoscenza del Comune il progetto per il quale è richiesto il sostegno, così da assicurare la coerenza tra la domanda di sostegno e le successive pratiche edilizie.

Rilevato che sono pervenute, anche da parte di organizzazioni professionali agricole, richieste di chiarimento in ordine alla documentazione producibile in tale ultima ipotesi e che il bando SRD02C/3/2026, in scadenza il 30 ottobre 2026, prevede un periodo di presentazione delle domande sensibilmente più breve di quello del bando precedente, sicché i diversi tempi di risposta dei Comuni potrebbero incidere sulla collocazione in graduatoria di progetti che presentano le medesime condizioni sostanziali di cantierabilità.

Considerato che:

- il parere preventivo comunale non ha natura costitutiva della cantierabilità né abilita alla realizzazione delle opere, ma assolve a una funzione ricognitiva e probatoria del regime edilizio applicabile;
- il presupposto sostanziale del punteggio è la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, delle condizioni di cantierabilità previste dal criterio di selezione, mentre la richiesta di parere costituisce lo strumento documentale mediante il quale il richiedente dimostra di aver tempestivamente attivato l'amministrazione comunale;
- la comunicazione con la quale il Comune dichiara che il rilascio del parere preventivo non è previsto dalle procedure di propria competenza, senza evidenziare elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, non costituisce di per sé motivo per il mancato riconoscimento del punteggio di cantierabilità, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- l'inerzia o il ritardo del Comune non possono, da soli, determinare una conseguenza sfavorevole per il richiedente che abbia presentato una richiesta completa e tempestiva;
- ove la comunicazione di inizio lavori asseverata o la segnalazione certificata di inizio attività presuppongano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, tali atti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ai fini del punteggio di cantierabilità; la loro mancanza incide sul punteggio e non determina automaticamente l'inammissibilità dell'intervento, da valutare secondo le distinte disposizioni del bando;
- la disciplina del parere preventivo, della relativa richiesta e dell'eventuale dichiarazione asseverata riguarda le sole opere e i lavori edili e non si estende agli investimenti costituiti esclusivamente da macchine o attrezzature irrigue mobili prive di opere fisse, per i quali il bando prevede già la specifica relazione tecnica;
- ai fini della documentazione da produrre con la domanda di pagamento, occorre equiparare al parere comunale, per l'applicazione del paragrafo 3 dell'Allegato H.2, la documentazione sulla base della quale il punteggio sia stato riconosciuto in assenza del parere, senza modificare il medesimo paragrafo;
- il punto D.3 rinvia già a tutta la documentazione richiesta dal punto B.6.4, il punto D.4.3 comprende la verifica dei criteri di selezione e l'assegnazione del punteggio definitivo e il punto D.6.3 consente già la rinuncia alla domanda; pertanto tali punti non necessitano di modifica e continuano ad applicarsi alla fattispecie disciplinata dal presente provvedimento.

Ritenuto necessario, al fine di garantire parità di trattamento, certezza delle regole istruttorie e proporzionalità, modificare il punto B.6.4, lettera A), consentendo, nei casi e alle condizioni espressamente stabiliti, di allegare la richiesta di parere comunale e disciplinando l'acquisizione e la verifica degli elementi necessari durante l'istruttoria di ammissione.

Ritenuto di stabilire che:

- il richiedente entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva trasmette il parere comunale oppure una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, pena la mancata conferma del punteggio di cantierabilità. Nel caso di dichiarazione la stessa deve essere trasmessa anche al Comune interessato;
- la dichiarazione asseverata deve attestare, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, il regime edilizio applicabile all'intervento e l'insussistenza della necessità di titoli, autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, non posseduti a tale data.

Ritenuto altresì necessario applicare la modifica anche alle domande già trasmesse, consentendo ai richiedenti, entro la scadenza del bando, di integrare la documentazione ove il sistema informativo lo permetta oppure di rinunciare e presentare una nuova domanda, senza modificare il termine finale del 30 ottobre 2026.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

Integrazione della dotazione finanziaria:

- di dare attuazione alla D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026 e, conseguentemente, di prendere atto che la dotazione finanziaria del bando SRD02C/3/2026 dell'Intervento SRD02, Azione C «Investimenti irrigui», è incrementata, sotto condizione sospensiva, di euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi «top up 70-30» ed è rideterminata da euro 571.686,00 ad euro 3.571.686,00;
- di dare atto che la dotazione complessiva di euro 3.571.686,00 è composta da euro 571.686,00 di fondi cofinanziati e da euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi, con una composizione finanziaria pari ad euro 232.676,20 di quota comunitaria, euro 2.337.306,86 di quota statale ed euro 1.001.702,94 di quota regionale;
- di disporre che l'utilizzo della quota integrativa di euro 3.000.000,00 resti sottoposto alla condizione sospensiva del formale ed esplicito riscontro favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dalla nota MASAF prot. n. 360387 del 23 luglio 2026 e dalla nota dell'Autorità di Gestione regionale prot. n. 00016747 del 28 luglio 2026;
- di stabilire che gli atti di ammissione a finanziamento e le relative comunicazioni ai richiedenti, per la parte gravante sulla quota integrativa, riportino espressamente la condizione sospensiva e il richiamo alla nota dell'Autorità di Gestione regionale prot. n. 00016747 del 28 luglio 2026, e che l'efficacia delle concessioni, dei conseguenti impegni giuridici e dei pagamenti da parte dell'Organismo Pagatore ARPEA resti subordinata al favorevole riscontro del MEF e al conseguente scioglimento della condizione, fermo restando che, fino allo scioglimento della condizione sospensiva, l'ammissione condizionata non costituisce titolo per l'erogazione del contributo e non determina l'insorgenza di un diritto al pagamento a valere sulle risorse integrative;
- di stabilire che le risorse integrative siano considerate nella formazione delle graduatorie preliminare e definitiva, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione complessiva; le domande che, secondo l'ordine di graduatoria, trovano copertura, anche solo in parte, oltre la concorrenza di euro 571.686,00 sono finanziate a valere sulla quota integrativa e sono soggette, per tale parte, alla condizione sospensiva;

- di rinviare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'esito del riscontro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'eventuale scioglimento della condizione sospensiva;

Modifica del punto A.5 Dotazione finanziaria:

- di sostituire integralmente il punto A.5 «Dotazione finanziaria» delle istruzioni operative approvate con D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026. Il testo vigente di seguito riportato:

«A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Azione C) è fissata in Euro 571.686,00 come stabilito dalla D.G.R. n. 7-2874/2026/XII del 27 luglio 2026.

La dotazione finanziaria del presente bando potrà essere integrata:

- previa deliberazione della Giunta regionale, con i fondi che si renderanno disponibili per effetto delle proposte regionali di modifica finanziaria inserite nella "Modifica strategica" (Emendamento 7), trasmesse dal Ministero alla Commissione europea in data 20 maggio 2026 con nota prot. n. 240247, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2649, e approvate dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2026)4735 del 10 luglio 2026, fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00. L'integrazione opera esclusivamente a seguito dell'adozione della relativa deliberazione della Giunta regionale e del conseguente provvedimento del Settore competente; il presente bando non attribuisce ai richiedenti alcuna aspettativa qualificata al finanziamento a valere su tali risorse;

- con ulteriori minori risorse finanziarie che dovessero essere accertate con successivi atti amministrativi al termine o nel corso del processo istruttorio dei bandi SRD02C/1/2023 e SRD02C/2/2024 nel rispetto della programmazione finanziaria del CSR 2023-2027 e delle disposizioni contabili vigenti.

L'eventuale integrazione della dotazione finanziaria comporta l'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della graduatoria definitiva secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande è disposto con determinazione dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I richiedenti collocati in posizione utile per effetto dell'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande sono tenuti a presentare la documentazione integrativa di cui al punto D.3, con le modalità e a pena delle conseguenze ivi previste, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande. Per tali domande, i termini del procedimento di istruttoria di ammissione di cui al punto D.4.3 decorrono dal giorno successivo alla medesima pubblicazione.»

è sostituito dal seguente:

«A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Azione C) è fissata in euro 3.571.686,00, di cui:

- euro 571.686,00 di fondi cofinanziati, come stabilito dalla D.G.R. n. 7-2874/2026/XII del 27 luglio 2026;

- euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi (cd. "top up 70-30"), come disposto dalla D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026.

L'utilizzo della quota integrativa di euro 3.000.000,00 è disposto sotto condizione sospensiva nelle more del formale ed esplicito riscontro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli atti di ammissione a finanziamento a valere su tale quota indicano espressamente la condizione e richiamano la nota dell'Autorità di Gestione regionale prot. n. 00016747 del 28 luglio 2026; l'efficacia delle concessioni e dei conseguenti impegni giuridici, nonché l'erogazione dei pagamenti da parte dell'Organismo Pagatore ARPEA, restano subordinate al favorevole riscontro del MEF e al conseguente scioglimento della condizione sospensiva.

Le risorse di cui ai due alinea precedenti sono considerate nella formazione delle graduatorie preliminare e definitiva, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione complessiva. Le domande che, secondo l'ordine di graduatoria, trovano copertura, anche solo in

parte, oltre la concorrenza di euro 571.686,00 di fondi cofinanziati sono finanziate a valere sulla quota integrativa e sono soggette, per tale parte, alla condizione sospensiva di cui al capoverso precedente.

La dotazione finanziaria del presente bando potrà essere ulteriormente integrata con le minori risorse finanziarie che dovessero essere accertate con successivi atti amministrativi al termine o nel corso del processo istruttorio dei bandi SRD02C/1/2023 e SRD02C/2/2024, nel rispetto della programmazione finanziaria del CSR 2023-2027 e delle disposizioni contabili vigenti.

Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili con gli atti di competenza prima della pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva, esse sono considerate nella formazione delle graduatorie ancora da approvare, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.

L'eventuale integrazione della dotazione finanziaria successiva alla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva comporta l'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della graduatoria definitiva secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande è disposto con determinazione dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I richiedenti collocati in posizione utile per effetto dell'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande sono tenuti a presentare la documentazione integrativa di cui al punto D.3, con le modalità e a pena delle conseguenze ivi previste, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande. Per tali domande, i termini del procedimento di istruttoria di ammissione di cui al punto D.4.3 decorrono dal giorno successivo alla medesima pubblicazione.»

Modifica del punto B.6.4 lettera A), Cantierabilità dell'intervento:

- di sostituire, al punto B.6.4 «Caratteristiche dell'investimento», lettera A), i capoversi relativi al parere preventivo comunale. Il testo vigente di seguito riportato:

«Solo nel caso in cui le opere o i lavori previsti non siano soggetti al rilascio di autorizzazioni espresse o di altri atti comunque necessari, il richiedente deve allegare un parere preventivo del Comune nel cui territorio è localizzato l'investimento.

Il parere preventivo comunale deve attestare che gli interventi:

- non sono soggetti al rilascio di autorizzazioni espresse, titoli, nulla osta, pareri o altri atti comunque necessari;
- ricadono in una delle seguenti fattispecie:
- attività di edilizia libera;
- comunicazione di inizio lavori asseverata — CILA;
- segnalazione certificata di inizio attività — SCIA.

Il parere preventivo comunale deve essere richiesto anche se la ditta ha già presentato CILA, SCIA al SUAP/Comune e non può sostituire titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti necessari, qualora questi siano richiesti dalla normativa vigente.»

è sostituito dal seguente:

«Solo nel caso in cui le opere o i lavori previsti non siano soggetti al rilascio di autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno un parere preventivo del Comune nel cui territorio è localizzato l'investimento.

Il parere preventivo comunale ha funzione ricognitiva e probatoria del regime edilizio applicabile all'intervento e non sostituisce i titoli, le autorizzazioni, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o gli altri atti di assenso comunque denominati, qualora richiesti dalla normativa vigente.

Il parere preventivo comunale deve attestare che gli interventi:

- non sono soggetti al rilascio di autorizzazioni espresse, titoli, intese, concerti, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati;
- ricadono in una delle seguenti fattispecie:
- attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- comunicazione di inizio lavori asseverata — CILA, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.P.R. n. 380/2001;

- segnalazione certificata di inizio attività — SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990.

Il parere preventivo comunale deve essere richiesto anche se il richiedente ha già presentato CILA o SCIA al SUAP o allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) competente.

Qualora la CILA o la SCIA presuppongano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, anche ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, tali atti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e allegati alla stessa ai fini del riconoscimento del punteggio di cantierabilità.

Il richiedente che non disponga del parere preventivo comunale alla data di presentazione della domanda di sostegno può allegare, in luogo del parere, copia della richiesta trasmessa al Comune, purché la richiasta:

a) rechi gli estremi di protocollazione in entrata presso il Comune, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna della trasmissione, con data non successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno ovvero, per le domande integrate ai sensi della disposizione transitoria, di cui ai successivi paragrafi, alla data dell'integrazione, e comunque non successiva al termine di scadenza del bando;

b) contenga l'esatta individuazione dell'intervento oggetto della domanda di sostegno e della relativa tipologia, con indicazione delle particelle catastali interessate e in termini coerenti con il progetto e con la relazione tecnica allegati alla domanda medesima;

c) abbia per oggetto l'attestazione delle circostanze che, ai sensi del presente punto, devono risultare dal parere preventivo comunale.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva, il richiedente trasmette al Settore A1711C, esclusivamente attraverso il servizio informatico «Sviluppo Rurale 2023-2027» (SIAP), il parere preventivo comunale oppure, in alternativa, una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, pena la mancata conferma del punteggio di cantierabilità.

La dichiarazione asseverata deve attestare, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, il regime edilizio applicabile all'intervento e l'insussistenza della necessità di titoli, autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, non posseduti a tale data.

Qualora sia prodotta la dichiarazione asseverata, il richiedente è altresì tenuto a trasmetterne copia, per conoscenza, al Comune territorialmente competente, mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro canale istituzionale che consenta di documentare l'avvenuta trasmissione. L'invio al Comune deve essere effettuato entro il medesimo termine di 60 giorni e la relativa prova deve essere allegata alla documentazione trasmessa alla Regione attraverso il servizio «Sviluppo Rurale 2023-2027» del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

La dichiarazione asseverata è valutata dal Settore A1711C unitamente alla documentazione disponibile e agli accertamenti d'ufficio e non comporta, di per sé, la conferma del riconoscimento del punteggio.

Il Settore A1711C conclude l'istruttoria sulla base della documentazione disponibile, degli accertamenti effettuati d'ufficio, dell'eventuale dichiarazione asseverata e degli ulteriori elementi forniti dal richiedente. La mancata formazione o trasmissione del parere comunale non determina di per sé il mancato riconoscimento del punteggio.

Il punteggio non è riconosciuto qualora, all'esito dell'istruttoria, non risulti comprovato che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'intervento ricadesse in una delle fattispecie sopra indicate e non richiedesse autorizzazioni espresse o ulteriori atti necessari, ovvero emerga la necessità di un titolo, nulla osta, parere o altro atto non posseduto a tale data. Prima del mancato riconoscimento del punteggio trova applicazione il contraddittorio procedimentale previsto dal punto D.4.3.

La mancanza o l'insufficienza della documentazione prevista dal presente punto comporta il

mancato riconoscimento del punteggio di cantierabilità e non determina, di per sé, l'inammissibilità della domanda di sostegno, qualora siano rispettati gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando e sia raggiunto il punteggio minimo richiesto; restano ferme le verifiche sull'ammissibilità della spesa e sulla liquidabilità del contributo previste dall'Allegato H.2.

Il punteggio di cantierabilità attribuito sulla base della sola richiesta di parere è soggetto a verifica nell'istruttoria di ammissione. Qualora la rideterminazione del punteggio incida sulla collocazione della domanda in graduatoria, il Settore A1714A provvede, con determinazione dirigenziale, alla rettifica della graduatoria definitiva e, nei limiti delle risorse disponibili, all'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della medesima graduatoria, ai sensi del punto A.5.

Ai fini dell'applicazione dell'Allegato H.2, paragrafo 3, qualora il punteggio relativo alla cantierabilità sia stato riconosciuto sulla base della richiesta di parere preventivo comunale, degli accertamenti d'ufficio e dell'eventuale dichiarazione asseverata, ogni riferimento al parere preventivo comunale si intende esteso alla documentazione sulla cui base è stato attribuito il punteggio.

Disposizione transitoria. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano a tutte le domande di sostegno presentate a valere sul presente bando, comprese quelle già trasmesse alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale che le ha introdotte. I richiedenti che a tale data abbiano già trasmesso la domanda di sostegno e intendano avvalersi di tali disposizioni possono, entro il termine di scadenza del bando:

- a) integrare la documentazione allegata alla domanda mediante le funzioni disponibili sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", ove il procedimento informatico lo consenta;
- b) presentare domanda di rinuncia, ai sensi del punto D.6.3, mediante l'apposita funzione del servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", e trasmettere una nuova domanda di sostegno completa della documentazione sopra indicata.

Nel caso di cui alla lettera b), la domanda di rinuncia è trasmessa prima dell'invio della nuova domanda di sostegno, così da evitare la compresenza di più domande riferite al medesimo progetto di investimento e al medesimo appezzamento; resta fermo quanto previsto al punto A.4 in ordine al numero di domande presentabili. La nuova domanda assume, a ogni effetto, il numero identificativo e la data e ora di trasmissione generati dal sistema informativo al momento del nuovo invio, ai sensi del punto D.2, ed è soggetta al termine di scadenza del bando.

Il ricorso alle facoltà di cui alle lettere a) e b) è rimesso alla libera determinazione del richiedente. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano comunque alle domande di sostegno già trasmesse per le quali risulti acquisita agli atti, entro il termine di scadenza del bando, la documentazione richiesta dal presente punto.»

- di dare atto che i punti D.3 «Documentazione richiesta per la domanda di sostegno», D.4.3 «Istruttoria di ammissione» e D.6.3 «Domanda di Rinuncia» restano invariati e trovano applicazione anche alle fattispecie disciplinate dal punto B.6.4, lettera A), come modificato dalla presente determinazione;

- di stabilire che le modifiche al punto B.6.4, lettera A), si applicano a tutte le domande di sostegno presentate a valere sul bando SRD02C/3/2026, comprese quelle già trasmesse alla data di pubblicazione della presente determinazione, secondo la disposizione transitoria riportata nel testo sostitutivo;

- di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni delle istruzioni operative approvate con D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026, ivi compreso il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, fissato alle ore 23:59:59 del 30 ottobre 2026;

- di disporre l'aggiornamento della scheda informativa del bando pubblicata sul portale www.bandi.piemonte.it, con particolare riferimento alla dotazione finanziaria e alla documentazione attestante la cantierabilità, nonché la pubblicazione, ai soli fini di agevole consultazione, di un testo coordinato delle istruzioni operative, privo di autonomo valore provvedimentale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto

le quote regionali relative sia ai fondi cofinanziati sia ai finanziamenti integrativi sono già state impegnate, liquidate e trasferite all'Organismo Pagatore ARPEA, come richiamato in premessa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino